

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 2222

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato TOZZI CONDIVI

*Annunziata il 2 maggio 1956*

Abrogazione dell'articolo 2 del testo unico di legge sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227

ONOREVOLI COLLEGHI! — Mentre si svolgeva in Commissione Prima la lunga elaborazione degli emendamenti da apportare al disegno di legge governativo per l'aumento delle congrue al clero, da molte parti di Italia, da molti sacerdoti, specie di montagna, è venuto a me un concorde richiamo ad una disposizione la quale ha oggi il sapore proprio di un'ironia dolorosa. Il richiamo è all'articolo 2 del regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, il testo fondamentale per le congrue, dal quale sono partite poi tutte le leggi susseguenti, le quali si sono limitate ad apportare degli aumenti sempre sulla base delle norme contenute in detto decreto.

L'articolo 2 suona così: « Ai titolari di parrocchie aventi nella propria circoscrizione una popolazione permanente inferiore ai 200 abitanti è dovuto l'intero supplemento di congrua nel solo caso che, a giudizio dell'amministrazione del Fondo per il culto, concorrano gravi circostanze di luoghi e di comunicazioni. In difetto di esso il supplemento medesimo viene ridotto di una somma non eccedente il terzo del limite della congrua. Contro le relative determinazioni è ammesso il reclamo al Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto, che delibera con provvedimento definitivo ».

Ora non è chi non veda la evidente ingiustizia di tale disposto il quale ha più tenuto

presente l'onere che può derivarne allo Stato che il fondamento stesso della legge: garantire al clero non avente altre rendite, o aventile insufficienti, un assegno minimo per permettersi di vivere.

Ora dove sono le parrocchie aventi meno di 200 anime? Precisamente nei luoghi più poveri ed impervi là dove il sacerdote, normalmente il parroco, non ha altra possibilità di vita, ed ha limitati o quasi inesistenti gli introiti di elemosine o altro, nel mentre proprio su di lui gravano le necessità della popolazione. Infatti proprio in queste parrocchie, delle nostre Alpi o del nostro Appennino, sperdute ed abbandonate, amministrativamente borgate o frazioni, il parroco è l'unica autorità, è l'unico aiuto, è quello al quale per tutto si ricorre.

Non c'è medico, non c'è farmacista, talvolta non c'è neppure il maestro!

Ebbene a questo povero tra i poveri, per il fatto di essere parroco soltanto di meno di duecento anime, vien detto che il supplemento di congrua non può essere versato integralmente e che deve essere ridotto di un terzo, cioè invece delle lire 18.218 mensili spettanti ad un parroco « normale », egli avrà soltanto lire 12.144!! Appunto perché le loro condizioni sono più disagiate, appunto perché non hanno possibilità alcuna di altri proventi, appunto perché da soli debbono sopperire

alla carità nei confronti dei poveri di quella sperduta contrada !

Gli stessi Uffici del Fondo culto sono persuasi di tale ingiustizia e pertanto hanno sempre ammesse quelle particolari condizioni di disagio e di necessità accordando riduzioni meno dure. Ma non hanno potuto ignorare la legge e pertanto, anche concedendo, hanno dovuto sempre ridurre di qualcosa, rendendo più aspra e più dolorosa la posizione di questo povero clero.

La posizione di questi parroci è collegata a quella che è chiamata la crisi della montagna. Il parroco se sarà trattenuto lassù potrà aiutare a risolvere questo problema che è problema di miseria, di ridimensionamento della agricoltura e delle aziende, di creazione di uno spirito cooperativo, di educazione alle nuove forme di vita e di economia, di lotta contro l'urbanesimo.

Pertanto per i compiti che il parroco solo, in quelle condizioni di luogo, può compiere, proprio a questi eroici parroci sperduti in par-

rocchie con meno di duecento anime, la congrua dovrebbe essere aumentata rispetto agli altri beneficiati, non certamente diminuita !

La mia proposta di legge mira a togliere questa diminuzione. Mira a togliere la necessità di esami particolari, di ricorsi particolari, quando ricorra questa condizione la quale di per se stessa non può e non deve segnare una condizione di minore bisogno !

Poiché da informazioni assunte presso lo stesso Fondo culto le parrocchie che si trovano in tali condizioni sono meno di 400, poiché a moltissime è concessa una riduzione molto inferiore al terzo fissato dalla legge, il carico totale non raggiunge la cifra di 30 milioni. Tale cifra può rientrare nel carico del miliardo e 500 milioni di lire stanziati nel bilancio 1956-57 proprio per l'adeguamento delle congrue per il clero.

Spesa modesta quella che si chiede, opera di giustizia grande. Pertanto sono certo, onorevoli colleghi, che vorrete suffragarla col vostro voto !

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

L'articolo 2 del testo unico di legge sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, è abrogato.